

PREMESSA

Nell'esercizio dei poteri che la Costituzione Italiana attribuisce ai Comuni ed in attuazione di quanto previsto dalla vigente legislazione statale e regionale in materia ed in riferimento a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7/8/1990, n. 241, il presente regolamento disciplina le modalità, le forme ed i modi di intervento del Comune di Malnate, volti a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la singola persona umana o il suo nucleo familiare incontra nel corso della vita e per far fronte alle quali la legge non prevede l'intervento dello Stato o di altri enti pubblici.

Nella disciplina degli interventi indicati al precedente comma, il Comune si uniforma ai seguenti principi:

- . valorizzazione della persona umana nella sua unicità;
- . promozione umana di ciascuno per la realizzazione della giustizia sociale;
- . individuazione della persona come centro di ogni azione politica e sociale;
- . sviluppo delle modalità e delle capacità di relazione come risorsa per il sostegno dei progetti individuali e per il superamento dello stato di bisogno.

CAPO I - CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ARTICOLO 1

1. Il Comune riconosce, sostiene e promuove l'attività di Associazioni ed enti pubblici e privati, rivolta, in sintonia con i propri fini istituzionali di cui agli artt. 2 e 9 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, a favorire il benessere della comunità amministrata ed al suo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, sportivo ed economico.
2. Le funzioni dell'Ente in ambito culturale e sociale, possono essere svolte anche attraverso attività poste in essere da formazioni sociali ed associative presenti sul territorio, in attuazione del principio di sussidiarietà, così come previsto nello Statuto Comunale.
3. Tali forme di collaborazione verranno disciplinate attraverso convenzioni.

ARTICOLO 2

Per l'ottenimento dei contributi e degli interventi i soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) assenza esplicita di scopo di lucro;
- 2) attività con rilevanza sociale, culturale, educativa, ricreativa, turistica, sportiva;
- 3) sede e/o ambito di operatività a livello comunale e/o distrettuale;
- 4) rilevanza pubblica dell'attività.

ARTICOLO 3

Il Comune, in base alle proprie risorse ed alle finalità perseguite dai richiedenti, può intervenire a favore di questi con contributi economici, mezzi, propria organizzazione, erogazione di servizi, ovvero mettendo a disposizione proprie strutture.

ARTICOLO 4

La concessione di interventi a favore di enti, associazioni o di formazioni sociali, è disposta sulla base di motivata richiesta da parte dei soggetti interessati, mediante i criteri contenuti nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione).

Entro tre mesi dalla concessione del contributo, ovvero dal raggiungimento dell'obiettivo o dell'attività per la quale il contributo è stato concesso, gli organismi beneficiari devono presentare dettagliato rendiconto in ordine alla sua destinazione. In difetto di rendicontazione non potranno essere erogati ulteriori contributi ai soggetti inadempienti.

ARTICOLO 5

Per gli interventi a favore dei soggetti di cui agli articoli precedenti, l'Amministrazione dovrà tenere conto, come requisiti preferenziali, dei seguenti fattori relativi all'iniziativa o all'attività:

1. attività che assolvono anche in parte funzioni proprie del Comune di Malnate;
2. complementarità rispetto agli obiettivi e programmi dell'amministrazione Comunale;
3. rilevanza pubblica della proposta;
4. incidenza di altre forme di finanziamento pubblico e/o privato.

I soggetti beneficiari di contributi economici sono tenuti a compilare, prima della effettiva erogazione, apposito modulo fornito dall'ufficio ragioneria, per gli adempimenti fiscali.

CAPO II - DISCIPLINA PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE, PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA

ARTICOLO 6 - SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI

Il comune di Malnate persegue lo scopo indicato nella premessa:

- a) attraverso l'organizzazione di interventi e prestazioni proprie a favore di singole persone o del nucleo familiare;
- b) favorendo l'accesso dei residenti ad analoghe iniziative gestite da organismi di volontariato, del terzo settore o da libere forme associative della società civile prive di scopo di lucro;
- c) promuovendo la solidarietà sociale con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di mutuo aiuto e di reciprocità.

In applicazione della Costituzione Italiana, dell'art. 3 del T.U. degli Enti Locali e del vigente Statuto Comunale, il Comune organizza la propria attività in materia socio-assistenziale anche in forma sussidiaria e complementare rispetto agli interventi che possono essere efficacemente svolti nel territorio comunale dai soggetti indicati al precedente comma, perseguendo con i medesimi una fattiva collaborazione.

Per consentire un efficace ed efficiente raggiungimento delle finalità indicate nella premessa, il Comune promuove e favorisce la conclusione di accordi di collaborazione con altri enti volti a:

- a) coordinare i propri interventi con quelli erogati da altri enti pubblici titolari di funzioni socio-educative;
- b) integrare, ove necessario, gli interventi comunali con quelli sanitari o previdenziali;
- c) gestire in forma associata interventi di comune interesse o di rilevanza sovra- comunale.....

ARTICOLO 7 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Gli interventi socio – assistenziali del Comune riguardano tutte quelle situazioni di disagio e di emarginazione che interessano i cittadini residenti nel proprio ambito territoriale e sono finalizzati a:

- proteggere e tutelare i minori, i giovani e le donne in situazione di fragilità;
- fornire assistenza, sostegno e tutela agli inabili ed anziani, privilegiando la permanenza della persona nell'ambito familiare e sociale;
- promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti diversamente abili;
- prestare forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale, indirizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- contrastare situazioni di povertà ed emarginazione sociale fornendo delle opportunità alle persone economicamente e socialmente più deboli;
- impedire il degrado delle condizioni di vita delle persone in stato di bisogno e stimolare le loro potenzialità residue.

Ad esclusione di disabili ed anziani che necessitano di assistenza in forma continuativa, gli interventi socio-assistenziali saranno, di norma, di carattere temporaneo per consentire ai richiedenti un rapido reintegro delle proprie capacità economiche e sociali.

ARTICOLO 8 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Salvo che la legge, o particolari disposizioni regolamentari comunali non dispongano diversamente, sono destinatari di contributi economici o di interventi le persone iscritte all'anagrafe della popolazione residente del Comune, che versano in uno stato di bisogno.

I soggetti non residenti possono accedere agli interventi a domanda individuale in posizione successiva ai residenti e a condizione che la copertura finanziaria del costo della prestazione non faccia carico al bilancio comunale.

ARTICOLO 9 - LIMITI DI SPESA DI BILANCIO

Gli interventi di sostegno economico disciplinati nel presente regolamento possono essere effettuati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati dal Consiglio Comunale, così come ripresi nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza di reddito disponibile al nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali dei suoi componenti. Per minimo vitale si intende il livello di soglia al di sotto del quale la persona non è in grado di soddisfare le esigenze minime fondamentali (spese che una persona deve affrontare per condurre una vita personale e sociale ad un livello minimo di dignità e di decoro);
- b) incapacità totale o parziale del soggetto o del nucleo di provvedere alle esigenze vitali;
- c) esistenza di circostanze per le quali il soggetto o il nucleo siano esposti a rischio di improvviso deterioramento delle condizioni di vita.

ARTICOLO 11 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Gli interventi che l'Amministrazione Comunale eroga, si distinguono in:

1 - CONTRIBUTI ECONOMICI:

a - contributo ordinario:

erogabile per 2 anni consecutivi per non più di 3 volte in 10 anni; consiste in una somma di denaro determinata - su proposta progettuale dell'assistente sociale - dal Responsabile d'Area, previa intesa o specifico atto di indirizzo dell'organo politico e corrisposta al richiedente secondo la periodicità indicata nel provvedimento di concessione.

Il contributo economico ordinario è erogato col criterio del minimo vitale.

Per la determinazione del livello minimo vitale, viene assunto quale valore economico di riferimento, il reddito minimo vitale così come determinato annualmente dall'I.N.P.S..

Il contributo ordinario è erogato dopo aver espletato tutte le altre possibilità previste dal presente regolamento.

Deroghe al presente punto potranno essere autorizzate, di volta in volta, dalla Giunta Comunale.

b - Contributo urgente e straordinario (“una tantum”):

non prevede una durata, ma è erogabile per massimo 3 volte in 10 anni.

Consiste in una somma di denaro per fronteggiare eventi eccezionali e non prevedibili, che compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi e che possono essere risolti con un intervento straordinario “una tantum”.

Il carattere di straordinarietà non consente di stabilire a priori l’importo erogabile, che dovrà essere definito a seguito di circostanziata relazione dell’Assistente Sociale e con deliberazione di Giunta.

c - Prestito d’onore:

Il prestito d’onore è istituito come misura per garantire un aiuto a coloro che debbano accedere e/o conservare la casa di abitazione principale della famiglia, che vogliano incominciare una nuova attività in ambito territoriale, oppure che vogliano intraprendere studi universitari.

I progetti saranno valutati e quantificati da una commissione congiunta tra i servizi comunali “ servizio sociale e servizio attività commerciali”, previa istruttoria e specifico indirizzo della Giunta Comunale.

Presupposto del prestito d’onore è la disponibilità economica del Comune, risultante da un fondo per l’erogazione di tale prestito annualmente istituito nel bilancio di previsione.

Il Prestito d’onore viene concesso dopo la sottoscrizione di un impegno formale alla restituzione da parte del beneficiario, a partire, di norma, dal sesto mese successivo alla sua concessione e con un numero di rate da stabilirsi con il titolare del prestito.

Esso deve essere restituito in un periodo di norma, di 24 mesi, senza l’applicazione degli interessi.

L’erogazione del prestito d’onore è incompatibile con la concessione di altri benefici economici, fino alla completa restituzione dell’importo concesso.

Il riconoscimento del prestito d’onore è stabilito con provvedimento del Responsabile d’Area.

d - Tirocinio lavorativo/borsa lavoro:

Può essere riconosciuto un compenso a cittadini nei confronti dei quali sono stati attivati da parte dei Servizi Sociali progetti individualizzati di tirocinio lavorativo e borsa lavoro.

L’erogazione degli interventi sopra citati, avverrà mediante atto del Responsabile d’Area, previa istruttoria del Servizio Sociale e specifico indirizzo della Giunta Comunale.

2 - FORME ALTERNATIVE AL CONTRIBUTO ECONOMICO:

Per tutte quelle situazioni per le quali il contributo economico diretto viene ritenuto inopportuno a seguito di relazione da parte dei servizi sociali, l'intervento può realizzarsi tramite erogazione di servizi.

Il massimale del costo dei servizi e delle singole erogazioni viene determinato sulla base dei seguenti indicatori:

- alimentazione: costo di convenzione con mense locali per la fornitura di un pasto giornaliero, concessioni di buoni per acquisto generi di prima necessità;
- alloggio: costo convenzionato con la struttura in cui viene ospitato l'assistito.
- Allo stesso modo è possibile delegare ad un'organizzazione di volontariato e/o del terzo settore convenzionata con il Comune, contributi economici in nome e per conto di persone che, trovandosi nelle condizioni indicate al punto precedente, utilizzano prestazioni offerte da tali organismi.

3 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

A) ASSISTENZA DOMICILIARE:

trattasi di prestazioni di natura socio-assistenziale da svolgersi al domicilio degli anziani e/o diversamente abili, per consentire la permanenza nel proprio ambiente di vita e ridurre al minimo la necessità di ricorso alle strutture residenziali.

Le prestazioni consistono in attività di aiuto domestico ed alla persona, integrate da prestazioni complementari, quali il servizio di lavanderia e stireria, pasti a domicilio, approvvigionamento delle derrate alimentari ed ogni altro intervento connesso alla vita quotidiana.

Gli utenti dovranno partecipare economicamente con le modalità di cui all'allegato A.

La quota prevista dovrà essere corrisposta anche in caso di assenze temporanee, sia dell'utente che del personale comunale, per cause indipendenti dalla volontà.

Per assenze prolungate degli utenti superiori a 15 gg., verrà applicata la riduzione del 50%.
Il servizio può essere erogato anche per periodi temporanei.

Per gli anziani il cui reddito è il minimo vitale si effettua una riduzione al costo pasti.
Destinatari: l'assistenza domiciliare è rivolta prioritariamente a persone sole, prive di parenti o con parenti non in grado di provvedere alle cure necessarie.

B) PASTI A DOMICILIO:

Trattasi di prestazione del servizio di assistenza domiciliare che ha lo scopo di garantire alla persona la permanenza nel suo ambiente familiare e sociale, o il ripristino e mantenimento delle sue capacità funzionali e della sua vita di relazione.

Il servizio consiste nella consegna giornaliera, di norma dal lunedì al sabato, al domicilio degli utenti, di un pasto caldo.

Il servizio può essere erogato anche per periodi temporanei.

Gli utenti dovranno partecipare economicamente con le modalità di cui all'allegato A.

In alternativa ai servizi erogati dal Comune direttamente o attraverso gestori esterni, verranno sostenute le azioni di solidarietà sociale promosse attraverso la valorizzazione delle iniziative del volontariato, delle singole persone e di nuclei familiari, delle forme di auto aiuto e di reciprocità.

C) ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

Secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, le attività socialmente utili permettono l'espressione del contributo costruttivo della fascia anziana della comunità civile allo sviluppo di servizi comunali di pubblica utilità, tale da valorizzare le spinte associative e di mutua solidarietà presenti nella cittadinanza, favorendo la crescita dell'integrazione sociale.

In particolare l'utilizzo di volontari anziani conferma la continuità del rapporto sociale del cittadino con la comunità territoriale, al di là della fine dell'attività lavorativa ordinaria e dei suoi potenziali effetti traumatico-depressivi sull'anziano e pensionato ed agevola la comunicazione intergenerazionale.

Le attività socialmente utili si realizzano mediante programmi finalizzati a consentire a tali persone l'esercizio protetto di compiti, mansioni e lavorazioni di significativa soddisfazione personale, nonché utilità collettiva, su base volontaristica.

L'impegno operativo volontario delle persone anziane e pensionate nei programmi dell'Amministrazione Comunale non costituisce né va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro, subordinato o autonomo, né deve essere indispensabile per garantire la normale attività delle istituzioni e dei servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale, ma costituisce un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari stessi.

L'attività volontaria delle persone anziane e pensionate nei programmi comunali a favore della comunità è esercitata di norma, gratuitamente, costituendo per la persona un sostegno esterno alla salute fisica e mentale.

I settori e le attività di inserimento dei cittadini volontari anziani e pensionati vengono specificatamente indicati nei provvedimenti comunali e nei programmi, a cura della Giunta Comunale.

Possono beneficiare dell'inserimento in programmi comunali di attività socialmente utili le persone anziane e pensionate residenti nel Comune di Malnate, in possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità psico fisica per l'attività da svolgere, certificata dal medico di famiglia;
- condizione di pensione: vecchiaia, anzianità con almeno 53 anni di età; pensione di invalidità con almeno 50 anni di età;
- non essere iscritti nelle liste di collocamento né al momento dell'inserimento nel programma, né successivamente;
- non esercitare attività di lavoro subordinato o autonomo, né al momento dell'inserimento nel programma, né successivamente.

In caso di necessità rispetto alle condizioni economiche dell'anziano e pensionato per lo svolgimento di attività socialmente utili, potrà essere riconosciuto, nel limite delle risorse a tale titolo destinate nel bilancio, un contributo economico per un importo massimo annuo di € 5.000,00, da assoggettare a ritenuta d'acconto.

Possono beneficiare dell'integrazione con sostegno economico i soggetti in possesso dei suindicati requisiti generali, che versino in condizioni di fragilità socio- economica accertata.

In forza di quanto disposto dall'art. 10, comma 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, la somma erogata è per il soggetto percipiente totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici, senza peraltro essere soggetta alle contributi previdenziali, né dare diritto alle relative prestazioni, in quanto derivante da *"attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da Enti Locali ed altre istituzioni pubbliche e private"*.

A tutela della loro integrità psico fisica le persone anziane e pensionate inserite in attività socialmente utili devono operare nelle stesse condizioni di sicurezza dei dipendenti comunali, di cui al D.Lgs. 81/2008.

I volontari impiegati saranno assicurati a cura del Comune per la copertura dei rischi per morte, invalidità permanente, responsabilità civile verso terzi, relativamente all'attività di volontariato svolta.

D) CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE:

I Servizi Sociali si attivano per favorire l'inserimento temporaneo di minori la cui famiglia d'origine non sia al momento in grado di provvedere alle esigenze materiali ed educative, presso altri nuclei familiari, parentali e non parentali o case famiglia, ritenuti idonei alle singole situazioni.

Il Comune riconosce alla famiglia affidataria per tutto il periodo dell'affido un contributo mensile. La quota differenziata tra affido parentale e non parentale viene definita annualmente dalla Giunta Comunale.

Tale importo potrà essere integrato in caso di soggetti con problematiche o necessità specifiche che implicano spese straordinarie, su proposta del Servizio Sociale.

E) CRITERI E MODALITA' DI FREQUENZA AI SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA' – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DA PARTE DEL COMUNE DI MALNATE

FREQUENZA A SERVIZI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA'

Il Comune di Malnate promuove la piena integrazione della persona con disabilità, favorisce lo sviluppo delle autonomie, i progetti di vita indipendente e la permanenza dell'assistito nel proprio ambiente di vita, attraverso la definizione di progetti personalizzati territoriali, elaborati con la persona interessata, i familiari di riferimento, o eventuali persone incaricate per la tutela giuridica della stessa, e la rete territoriale dei servizi di base e specialistici.

A tal proposito, i servizi specialistici, d'intesa con il Comune di Malnate, predispongono un Piano di Assistenza Individualizzato, che prevede altresì l'individuazione del servizio maggiormente idoneo alle caratteristiche e alle necessità della persona.

Sulla base delle vigenti normative, i destinatari degli interventi sono le persone con disabilità con età inferiore ai 65 anni, residenti nel Comune di Malnate.

Per servizio **semi-residenziale**, si intende un servizio territoriale erogato a ciclo diurno (tempo pieno, part-time, modulare) rivolto a persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale e/o professionale.

Sono servizi semi-residenziali:

- d) Il C.D.D. (centro diurno disabili): è una struttura semiresidenziale del sistema socio sanitario territoriale, rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di età superiore a 18 anni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, per le quali non è programmabile un percorso lavorativo/formativo. Possono essere altresì accolte persone minori di età, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa regionale.
- e) Il C.S.E. (centro socio educativo): è struttura semiresidenziale, per persone con una disabilità, la cui fragilità non è riconducibile al sistema socio sanitario; è rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentino disturbi psicopatologici rilevanti ed abbiano, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo di istruzione (16 anni).
- f) Lo S.F.A. (servizio di formazione all'autonomia): è un servizio diurno, rivolto alle persone che, di norma, hanno assolto all'obbligo di istruzione (16 anni); si configura come servizio sociale territoriale, rivolto a persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a favorire l'autonomia personale, familiare, sociale e professionale.

L'inserimento di persone con disabilità in strutture **residenziali** è finalizzato alla realizzazione di progetti di vita indipendente, di progetti assicurati anche in vista del venir meno del sostegno familiare attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori, o a rispondere ai bisogni di persone che sono impossibilitate a permanere nel proprio ambiente di vita.

L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DA PARTE DELL'ENTE PUBBLICO

La retta di frequenza a servizi semi-residenziali rivolti a minori in obbligo formativo, è a totale carico del Comune di Malnate, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

La retta di frequenza a servizi semi-residenziali e residenziali rivolti a persone che hanno adempiuto all'obbligo formativo è a carico dell'utente. Qualora il cittadino non fosse in grado di sostenere interamente il costo della retta, fermo restando la competenza economica territoriale definita dalla normativa vigente, può avanzare al Comune una richiesta di integrazione.

Per integrazione a carico del Comune si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota giornaliera della retta e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica del beneficiario.

Per richiedere l'integrazione della retta di un servizio residenziale o semi-residenziale da parte dell'Ente Pubblico, il richiedente deve presentare apposita richiesta allegando una Attestazione ISEE socio sanitario come specificato nell'art. 9 del "Regolamento applicativo dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" approvato con D.C.C. n. 58 del 30.11.2015, con un valore inferiore a € 30.000,00, che potrà essere rivisto annualmente dalla Giunta Comunale; tale valore ISEE è stato individuato come soglia massima per definire l'accesso alla prestazione sociale agevolata. Nel caso in cui il valore ISEE fosse superiore a € 30.000 la retta è posta a totale carico della persona.

Il possesso dell'attestazione ISEE con un valore inferiore a € 30.000 non determina automaticamente il diritto alla integrazione della retta o la quota di retta da pagare, ma stabilisce il diritto alla valutazione della possibilità di integrare la retta stessa e del suo calcolo da parte dell'ente pubblico.

La richiesta può essere presentata dall'assistito, da un parente e/o affine o da colui che ne esercita la tutela.

Non sono ammesse richieste di integrazione retta per l'inserimento in strutture non accreditate.

La retta massima sulla quale calcolare l'integrazione per l'inserimento in strutture liberamente scelte dall'assistito, da un parente e/o affine o da colui che ne esercita la tutela, viene definita tenendo conto della tariffa media applicata dalle strutture per le quali il Comune di Malnate già interviene ad integrazione della retta.

L'inserimento in struttura che non sia stato preventivamente concordato con il Comune di Malnate non determina oneri di spesa per quest'ultimo.

L'onere derivante dall'integrazione della retta verrà assunto secondo le modalità previste nell'art. 3 del "Regolamento applicativo dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" approvato con D.C.C. n. 58 del 30.11.2015.

Qualora il servizio sociale del Comune non fosse in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, anche per limiti dati dalle disponibilità del bilancio comunale, verrà redatta una lista di attesa ai fini dell'accesso alla prestazione sociale agevolata, formulata tenendo conto numerico degli indicatori delle priorità di seguito individuati:

5. Rischio sanitario elevato;
6. Assenza di rete familiare e/o amicale;
7. Famiglie monogenitoriali;
8. Situazione di precarietà economica;
9. Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
10. Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici.

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

L'integrazione della retta è disposta con determinazione del responsabile del servizio con la quale verrà assunto impegno di spesa e fissato il termine di decorrenza per il pagamento dell'integrazione della retta nei confronti della struttura.

La compartecipazione al costo del servizio è comunicata al cittadino al momento dell'accoglimento della domanda.

INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI RESIDENZIALI

La quota di compartecipazione al costo della retta di un servizio residenziale a carico del Comune viene stabilita annualmente al netto di quanto segue:

- versamento diretto degli stipendi, delle pensioni, delle rendite, delle indennità, degli arretrati eventualmente percepiti dall'utente nell'anno di riferimento, al netto di una quota mensile che rimane nella disponibilità della persona per far fronte alle proprie spese personali, e il cui importo sarà definito nel PAI, fino ad un massimo di € 300,00 mensili.
- versamento di una quota annua pari al 2% dell'ISP (indicatore della situazione patrimoniale) attestato nella dichiarazione ISEE di riferimento.

Nel caso di persona con disabilità con coniuge a carico la quota di compartecipazione viene stabilita al netto di quanto segue:

- versamento diretto del 50% dello stipendio, della pensione, delle rendite, del 100% delle indennità e degli arretrati eventualmente percepiti, al netto di una quota mensile che rimane nella disponibilità della persona per far fronte alle proprie spese personali, e il cui importo sarà definito nel PAI fino ad un massimo di € 300,00 mensili.
- versamento di una quota annua pari al 2% dell'ISP (indicatore della situazione patrimoniale) attestato nella dichiarazione ISEE di riferimento.

Nel caso di persona con disabilità con figli a carico la quota di compartecipazione viene stabilita al netto di quanto segue:

- versamento diretto del 40% dello stipendio, della pensione, delle rendite, del 100% delle indennità e degli arretrati eventualmente percepiti, al netto di una quota mensile che rimane nella disponibilità della persona per far fronte alle proprie spese personali, e il cui importo sarà definito nel PAI fino ad un massimo di € 300,00 mensili.
- versamento di una quota annua pari al 2% dell'ISP (indicatore della situazione patrimoniale) attestato nella dichiarazione ISEE di riferimento.

Qualora la compartecipazione così calcolata fosse sufficiente a coprire interamente la retta della struttura, l'assistito non accede all'integrazione della retta da parte dell'ente pubblico, anche se in possesso di un'attestazione ISEE con un valore inferiore a € 30.000.

Se dal calcolo di cui sopra risultasse ancora una somma da coprire, la stessa rimane a carico del Comune di Malnate.

In presenza di eventuali beni mobili o immobili il Comune può concordare con l'utente l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato dell'alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge o di altri familiari conviventi, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi, fermo restando che il ricavato rimane vincolato al pagamento della retta.

Qualora, successivamente alla determinazione dell'intervento economico da parte dell'amministrazione comunale, dovesse subentrare una ulteriore fonte di reddito, il beneficiario ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune, che procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali arretrati.

Qualora, constatata l'urgenza da parte del servizio sociale, la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota sociale viene considerata a carico della persona assistita.

L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune di Malnate riconosce un intervento economico pari al valore della quota sociale della struttura ospitante. L'intervento si configura quale anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato ad esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato ad esercitare la tutela giuridica della persona assistita, deve presentare l'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo, corredata delle necessarie dichiarazioni.

E' comunque fatta salva la possibilità di rivalersi sul patrimonio dell'assistito per il recupero delle somme anticipate dal Comune di Malnate a titolo di integrazione della retta.

INTEGRAZIONE RETTA SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI

La quota di compartecipazione al costo della retta di un servizio semi-residenziale a carico del Comune viene stabilita annualmente, con formula personalizzata e progressiva per ciascun richiedente, al netto della quota a carico del beneficiario, calcolata come segue:

- d) Di una quota fissa, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale;
- e) Di una quota variabile, calcolata sul valore ISEE del beneficiario, come segue:

$$(ISEE - Im) / (IM - Im), \times \frac{1}{2} \text{ tariffa del servizio}$$

Dove:

- f) ISEE= ISEE socio sanitario del beneficiario o ISEE ordinario per i minori;
- g) Im = ISEE minimo, pari all'importo del minimo vitale, determinato annualmente dalla Giunta Comunale, in applicazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.05.2009 "Regolamento criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, nonché definizione criteri di accesso e definizione compartecipazione utenza" e successive modifiche e integrazioni;
- h) IM = ISEE massimo, di importo pari a € 30.000,00, così come definito dal presente atto;

Qualora l'ISEE del richiedente fosse pari a € 30.000,00, l'assistito non accede all'integrazione della retta da parte dell'ente pubblico.

Se dal calcolo di cui sopra risultasse ancora una somma da coprire, la stessa rimane a carico del Comune Malnate.

ARTICOLO 12 - CASI PARTICOLARI

Per particolari situazioni di estrema gravità e/o indilazionabilità dell'intervento, segnalate dal competente servizio sociale, la Giunta Comunale potrà autorizzare una deroga motivata rispetto alle condizioni d'accesso stabilite.

ARTICOLO 13 - SOGGETTI ESCLUSI DAI BENEFICI ECONOMICI

Non possono beneficiare dei sussidi economici previsti nel presente regolamento:

- 1- Coloro che, inseriti nell'"Albo dei beneficiari" del Comune di Malnate, hanno usufruito di contributi economici comunali (sia contributi ordinari che straordinari) per oltre 5 volte nel corso di 10 anni (richiedente e nucleo familiare risultante dal certificato anagrafico). Tale limite non opera nei confronti di anziani ultra 75enni e di soggetti portatori di handicap in possesso della certificazione di cui alla legge 104/92 e s.m.i., in carico ai servizi sociali;
- 2- coloro che hanno debiti di qualsiasi natura con l'Amministrazione Comunale, sia diretti che indiretti, che non intendano saldare il debito nei tempi stabiliti dal competente servizio;
- 3- coloro che, pur avendone capacità e possibilità accertate dai Servizi Sociali, hanno rifiutato almeno 2 proposte lavorative e/o proposte di progetti di utilità sociale da parte dei servizi

sociali comunali, senza fondati motivi documentabili e che rifiutano percorsi di formazione e qualificazione professionale;

- 4- le persone disoccupate i cui problemi risultano legati esclusivamente alla non volontà di reperire soluzioni lavorative;
- 5- coloro che non hanno restituito al Comune i contributi economici indebitamente percepiti e coloro che hanno impiegato i contributi economici concessi per finalità diverse da quelle indicate nel provvedimento di concessione del beneficio;
- 6- coloro che pur dichiarando gravi difficoltà economiche, conducono un tenore di vita incompatibile con quanto dichiarato e documentato.

ARTICOLO 14 - ISTRUTTORIA

La richiesta di intervento di natura economica deve essere presentata al Servizio Sociale comunale dal soggetto interessato o, qualora fosse impossibilitato, da un familiare.

L'Assistente sociale verifica in primo luogo se l'intervento richiesto rientra nella competenza del Comune di Malnate e qualora riscontri che il richiedente abbia diritto a fruire del contributo da parte di altri enti, lo indirizza all'ente competente.

Le richieste di pertinenza del Comune di Malnate vengono adeguatamente istruite attraverso colloqui tra l'Assistente Sociale e il richiedente e mediante l'acquisizione della documentazione necessaria indicata all'articolo successivo.

L'Assistente Sociale dovrà inoltre, qualora ritenuto opportuno, svolgere visite domiciliari finalizzate alla raccolta di tutti gli elementi utili e necessari per una valutazione complessiva del bisogno e per l'individuazione della risposta/intervento più appropriato.

Al termine dell'istruttoria l'Assistente Sociale presenterà al responsabile dell'Area l'esito delle operazioni svolte, unitamente alla proposta di concessione del contributo/intervento, ovvero di diniego dello stesso.

Nel caso la richiesta di contributo venga accolta il Responsabile d'Area provvederà con propria determinazione, previa negoziazione o atto di indirizzo tra parte politica e responsabile, ad assegnare al richiedente il contributo indicandone (qualora si tratti di somme in denaro), l'importo assegnato, l'eventuale finalità dello stesso e la durata dell'intervento.

Mensilmente verrà inviato alla Giunta Comunale un riepilogo delle determinazioni assunte dal Responsabile d'Area come momento informativo dell'attività svolta.

ARTICOLO 15 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI CONTRIBUTO

I servizi sociali nell'istruire le proposte di richiesta di contributi economici, presentate dai richiedenti su apposita modulistica predisposta dal competente ufficio, dovranno verificare la documentazione richiesta per tutti i componenti del nucleo familiare, tenendo conto dei requisiti indispensabili richiesti dal presente regolamento, di cui all'art. 8.

Alla richiesta di contributo economico si dovrà allegare la seguente documentazione relativa a tutto il nucleo familiare:

- certificato di residenza e stato di famiglia;
- carta di soggiorno, o permesso illimitato per i cittadini extra comunitari;
- dichiarazione sostitutiva unica Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) del richiedente;
- copia del libretto di circolazione dell'autovettura o delle autovetture possedute a titolo di proprietà, usufrutto, ecc.;
- copia della ricevuta dell'eventuale canone di affitto o della rata di mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione;
- copia dell'eventuale certificazione di invalidità;
- copia delle fatture o dei preventivi relativi alle spese cui si riferisce la richiesta di contributo.

Ove previsto dalla legge verranno accettate, in fase istruttoria, le autocertificazioni in luogo dei documenti originali.

La domanda deve essere presentata per ogni singola richiesta di prestazione e/o contributo, con indicazione di eventuali altri contributi percepiti da parte di altri soggetti pubblici per l'intervento al quale la richiesta si riferisce, con indicazione dell'importo e soggetto erogatore

ARTICOLO 16 - CONTROLLI

Il Comune di Malnate potrà attivare in qualsiasi momento tutti i controlli necessari a verificare il contenuto delle dichiarazioni e certificazioni prodotte dai richiedenti.

Qualora gli accertamenti effettuati evidenzino elementi di contrasto con la definizione dello stato di bisogno descritto all'art. 10, l'erogazione del contributo economico sarà interrotta, ovvero non verrà concessa.

Il Comune di Malnate mediante i servizi sociali, anche a scopi statistici e fatta salva la normativa in materia di riservatezza dei dati, registra cronologicamente tutte le richieste di contributi ed interventi assistenziali messi in atto.

I Servizi Sociali sono tenuti a verificare ed incrociare tutti i dati che gli utenti presentano, al fine di evitare contribuzioni a soggetti non aventi diritto a norma del presente regolamento.

I Servizi Sociali potranno avvalersi dei dati in loro possesso e/o potranno fare richiesta ad Enti Pubblici per reperire ulteriori dettagliate informazioni al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti richiedenti.

Le dichiarazioni ISEE con importo palesemente inattendibile verranno inviate d'ufficio alle Autorità competenti e non si procederà al riconoscimento di contributi fin tanto che non si riceveranno gli esiti degli accertamenti attivati

ARTICOLO 17 - AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITAMENTE PERCEPITI

Fatte salve le conseguenze previste dalle vigenti disposizioni di legge –art. 496 codice penale – coloro che risultano destinatari di contributi economici sulla base di dichiarazioni o documenti mendaci, perdono i benefici e dovranno rimborsare le somme indebitamente ricevute dal Comune di Malnate.

CAPO III

DISCIPLINA PER LA COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA AI SERVIZI IN AMBITO EDUCATIVO

ARTICOLO 18 - DESTINATARI

I servizi a carattere educativo sono rivolti ai bambini ed agli alunni frequentanti l'asilo nido comunale, le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Malnate.

Per i non residenti la possibilità dell'erogazione dei servizi sarà subordinata al soddisfacimento delle domande dei residenti.

ARTICOLO 19 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO A CARICO UTENZA

Le famiglie degli utenti partecipano alla copertura dei costi dei servizi sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare dell'utente, come specificato nelle tabelle allegate (all. "A" e "B").

Le modalità di applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sono disciplinate dal "Regolamento comunale per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso ai servizi ed alle prestazioni agevolate", approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 40 del 28/7/2003.

Le rette mensili dovranno essere corrisposte indipendentemente dalla frequenza al servizio.

L'iscrizione ai servizi comporta il pagamento obbligatorio delle rette previste per i mesi di settembre e ottobre, indipendentemente dalla frequenza.

L'utente che nel corso dell'anno intenda rinunciare al servizio, dovrà presentare formale disdetta; la retta non verrà addebitata dal mese successivo a quella di presentazione della disdetta scritta.

La retta mensile sarà ridotta del 50% solo nel caso in cui il servizio venga svolto da parte del Comune per un periodo pari o inferiore a 2 settimane.

Il caso di mancato pagamento determinerà l'assunzione di provvedimenti fino alla sospensione del servizio, oltre all'attivazione delle procedure per il recupero coattivo del credito vantato dall'Amministrazione.

Non potranno essere iscritti ai servizi coloro che risultino debitori nei confronti dell'Amministrazione Comunale per pendenze relative all'anno scolastico precedente.

ARTICOLO 20 - RIDUZIONE DELLA QUOTA DI FREQUENZA

Al fine di realizzare una concreta integrazione dei soggetti diversamente abili, si prevede l'accesso gratuito ai servizi scolastici (mensa e trasporto) per i bambini/ragazzi portatori di handicap certificati ai sensi della Legge 104/92 e s.m.i).

CAPO IV
PUBBLICITA' DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ACCESSO

ARTICOLO 21

L'Amministrazione Comunale curerà che ai criteri ed alle modalità di cui al presente atto sia data ampia pubblicità con le modalità previste dal vigente Statuto Comunale.

CAPO V NORME TRANSITORE E FINALI

ARTICOLO 22

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Le norme che risultino in contrasto con quanto contenuto nel presente regolamento si intendono abrogate.

ARTICOLO 23 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Le soglie e sistema tariffario di cui all'allegato "A" entreranno in vigore con le seguenti decorrenze:

- SERVIZI SOCIALI: GENNAIO 2010
- SERVIZI EDUCATIVI: SETTEMBRE 2009

**TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2009/2010
DECORRENZA : SETTEMBRE 2009**

COSTO BUONO PASTO (INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA 1° G.)

FASCIA ISEE		% COMPARTICIPAZIONE	COSTO UNITARIO
€ 0	€ 7000	40%	€ 2,00
€ 7001	€ 10.000	60%	€ 3,00
€ 10.001	€ 15.500	80%	€ 4,00
oltre € 15.501		100%	€ 5,00
Non residenti		100%	€ 5,00

MERENDA (SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA)

FASCIA UNICA (5 giorni)	Costo annuo	€ 45,00
FASCIA UNICA (3 giorni)	Costo mensile	€ 3,00

ASSISTENZA MENSA (SCUOLA PRIMARIA)

FASCIA UNICA	Costo mensile	€ 14,50
--------------	---------------	---------

SERVIZIO PRE-SCUOLA

FASCIA ISEE		% COMPARTICIPAZIONE	TARIFFA MENSILE
€ 0	€ 7000	40%	€ 5,50
€ 7001	€ 10.000	60%	€ 8,00
€ 10.001	€ 15.500	80%	€ 11,00
oltre € 15.501		100%	€ 13,50
Non residenti		120%	€ 16,00

SERVIZIO POST-SCUOLA

FASCIA ISEE		% COMPARTICIPAZIONE	TARIFFA MENSILE
€ 0	€ 7000	40%	€ 6,00
€ 7001	€ 10.000	60%	€ 9,00
€ 10.001	€ 15.500	80%	€ 12,00
oltre € 15.501		100%	€ 14,50
Non residenti		120%	€ 17,50

SERVIZIO DOPOSCUOLA

FASCIA ISEE		% COMPARTICIPAZIONE	TARIFFA MENSILE
€ 0	€ 7000	40%	€ 14,00
€ 7001	€ 10.000	60%	€ 21,00
€ 10.001	€ 15.500	80%	€ 28,00
oltre € 15.501		100%	€ 35,00
Non residenti		120%	€ 42,00

SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA INFANZIA

FASCIA ISEE		% COMPARTICIPAZIONE	TARIFFA MENSILE
€ 0	€ 7000	40%	€ 7,50
€ 7001	€ 10.000	60%	€ 11,00
€ 10.001	€ 15.500	80%	€ 15,00
oltre € 15.501		100%	€ 18,50
Non residenti		120%	€ 22,50

SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA

FASCIA ISEE		% COMPARTICIPAZIONE	TARIFFA MENSILE
€ 0	€ 7000	40%	€ 10,00
€ 7001	€ 10.000	60%	€ 15,00
€ 10.001	€ 15.500	80%	€ 20,00
oltre € 15.501		100%	€ 24,50
Non residenti		120%	€ 29,50

SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA SECONDARIA 1° G.

FASCIA ISEE		% COMPARTICIPAZIONE	TARIFFA MENSILE
€ 0	€ 7000	40%	€ 10,00
€ 7001	€ 10.000	60%	€ 15,00
€ 10.001	€ 15.500	80%	€ 20,00
oltre € 15.501		100%	€ 24,50
Non residenti		120%	€ 29,50

SERVIZIO ASILO NIDO

FASCIA ISEE		% COMPARTICIPAZIONE SUL VALORE ISEE	RETTA MENSILE
€ 0	€ 7000	fissa	€ 100,00
€ 7001	€ 10.000	1,55	da € 109,00 a € 155,00
€ 10.001	€ 15.500	1,70	da € 170,00 a € 263,50
€ 15.501	€ 20.000	1,90	da € 294,00 a € 380,00
Oltre € 20.000		fissa	massima di € 435,00
Non residenti		fissa	€ 530,00
Part-time ridotto		fissa	€ 240,00

Quota giornaliera	FASCIA UNICA	€ 5,00
Quota giornaliera part/time	FASCIA UNICA	€ 3,50
Quota giornaliera part/time ridotto	FASCIA UNICA	€ 3,50
Post – asilo quota mensile	FASCIA UNICA	€ 15,00
Quota iscrizione	FASCIA UNICA	€ 26,00

TARIFFE SERVIZI SOCIALI DECORRENZA : GENNAIO 2010

Assistenza domiciliare

FASCIA ISEE	% COMPARTECI-PAZIONE	TARIFFA MENSILE Prestazioni fino a 4 ore settimanali **	TARIFFA MENSILE Prestazioni superiori a 4 ore settimanali **
€ 0 € 7.000	30 %	€ 12,00	€ 21,00
€ 7.001 € 10.000	60 %	€ 24,00	€ 42,00
€ 10.001 € 15.500	80 %	€ 32,00	€ 56,00
Oltre € 15.501	100 %	€ 40,00	€ 70,00
Residenti da meno di due anni con età pari o inferiore a 75 anni	100%	€ 40,00	€ 70,00
Non residenti	100%	€ 40,00	€ 70,00

*** ore = (n° accessi moltiplicato per il n° di operatori che intervengono)

Pasto a domicilio

FASCIA ISEE	% COMPARTECIPAZIONE	COSTO UNITARIO
Unica	100%	€ 6,50
per ultra 75enni residenti soli senza familiari di riferimento con Isee inferiore a 7.000€	0	gratuito

Servizio lavanderia

FASCIA ISEE	% COMPARTECIPAZIONE	COSTO UNITARIO
Unica	100%	€ 5,50
per ultra 75enni residenti soli senza familiari di riferimento con Isee inferiore a 7.000€	0	gratuito

INDICE

Indice generale

PREMESSA.....	2
CAPO I - CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.....	3
ARTICOLO 1.....	3
ARTICOLO 2.....	3
ARTICOLO 3.....	3
ARTICOLO 4.....	3
ARTICOLO 5.....	4
CAPO II - DISCIPLINA PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE, PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA.....	5
ARTICOLO 6 - SISTEMA INTEGRATO SERVIZI SOCIALI.....	5
ARTICOLO 7 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI.....	5
ARTICOLO 8 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI.....	6
ARTICOLO 9 - LIMITI DI SPESA DI BILANCIO.....	6
ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO.....	6
ARTICOLO 11 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI.....	6
1 - CONTRIBUTI ECONOMICI.....	6
2 - FORME ALTERNATIVE AL CONTRIBUTO ECONOMICO.....	7
3 - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE.....	8
ARTICOLO 12 - CASI PARTICOLARI.....	14
ARTICOLO 13 - SOGGETTI ESCLUSI DAI BENEFICI ECONOMICI.....	14
ARTICOLO 14 - ISTRUTTORIA.....	15
ARTICOLO 15 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI CONTRIBUTO.....	15
ARTICOLO 16 - CONTROLLI.....	16
ARTICOLO 17 - AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITAMENTE PERCEPITI.....	17
CAPO III.....	18
DISCIPLINA PER LA COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA AI SERVIZI IN AMBITO EDUCATIVO.....	18
ARTICOLO 18 - DESTINATARI.....	18
ARTICOLO 19 - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO A CARICO UTENZA.....	18
ARTICOLO 20 - RIDUZIONE DELLA QUOTA DI FREQUENZA.....	19
CAPO IV.....	20
PUBBLICITA' DEI CRITERI E DELLE MODALITA' DI ACCESSO.....	20
ARTICOLO 21.....	20
CAPO V.....	21
NORME TRANSITORE E FINALI.....	21
ARTICOLO 22.....	21
ARTICOLO 23 - ENTRATA IN VIGORE.....	21
TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2009/2010.....	22
DECORRENZA : SETTEMBRE 2009.....	22
SERVIZIO ASILO NIDO.....	24
TARIFFE SERVIZI SOCIALI.....	25
DECORRENZA : GENNAIO 2010.....	25
INDICE.....	27

Approvato dal consiglio comunale in seduta del 07/05/1991 con atto n. 22 –successivamente modificato con i seguenti atti:

- N. 45 del 28/06/1991
- N. 80 del 22/11/1999
- N. 97 del 21/12/1999
- N. 40 del 27/05/2009
- N. 24 del 20/06/2013
- N. 92 del 30/10/2017

IL SINDACO
Samuele Astuti



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Pietri

la deliberazione n.92 del 30/10/2017 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 23/11/2017 al 08/12/2017 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 11 dicembre 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Pietri

Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005